

Rif. A311

Prot. n. 99/2020

Unità organizzativa competente:

DIREZIONE ATTIVITÀ PORTUALI

AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

Il Responsabile area e procedimento

dott. Franco Giannelli

tel. 040 6732336

Spett.<sup>li</sup>

**IMPRESE** ex Art. 16 Legge 84/1994

Loro sedi

**O.O. S.S.**

Loro sedi

**Oggetto: Trasmissione del decreto del Commissario Straordinario n. 4-2020 d.d. 18/06/2020  
“Disciplina provvisoria della temporanea sosta di merci e materiali nel Porto di  
Monfalcone”.**

Per opportuna e doverosa conoscenza, si trasmette in allegato alla presente il decreto citato all'oggetto con il quale è stata modificata la disciplina provvisoria della temporanea sosta di merci e materiali nel porto di Monfalcone nella parte relativa alla tariffa (punto 4).

Il Decreto in oggetto annulla e sostituisce il precedente Decreto 1629/2020 d.d. 26/05/2020.

Cordiali saluti

Il Commissario Straordinario  
(dott. Mario Sommariva)



Oggetto: Disciplina provvisoria della temporanea sosta di merci e materiali nel Porto di Monfalcone.

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 233 del 4 marzo 2020 notificata all’ AdSP M.A.O. in data 4 giugno 2020 con la quale tra l’altro si dispone nei confronti del dott. Zeno D’Agostino “la nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n.ro 39/2013”;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 di data 5 giugno 2020 con il quale è stata disposta la nomina del dott. Mario Sommariva quale Commissario straordinario pro tempore della predetta AdSP M.A.O.;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1/2020 di data 8 giugno 2020 che nomina il dott. Rosario Antonio Gurrieri Segretario Generale facente funzioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTO il DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha disposto l’inserimento del porto di Monfalcone all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giugno 2018;

VISTA l’Intesa sottoscritta in data 20 dicembre 2019 con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riguardante il passaggio di competenze nella gestione del porto di Monfalcone dalla Regione all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTO l’art. 6, comma 4 lettere a) ed e) della summenzionata legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. riguardante il potere dell’Autorità di Sistema Portuale di regolamentazione delle attività esercitate nei porti e di amministrare in via esclusiva le aree ed i beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;

VISTO il Decreto AdSPMAO n. 1592 di data 3 settembre 2019 di approvazione del “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone”;

VISTO il Decreto AdSPMAO n. 1580 di data 13 giugno 2019 di approvazione del “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Monfalcone”;

VISTA l’Ordinanza AdSPMAO n. 34 di data 21 giugno 2019 in materia di segnalazione degli infortuni e degli incidenti ai beni materiali o all’ambiente nell’ambito del porto di Monfalcone;

VISTA l’Ordinanza AdSPMAO n. 35 di data 21 giugno 2019 di approvazione del “Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone”;

VISTA l’Ordinanza AdSPMAO n. 5 di data 27/02/2020 relativo alla disciplina degli accosti preferenziali ma in via non esclusiva presso la banchina di Monfalcone (Portorosega);

VISTI l'art. 50 del Codice della Navigazione e gli artt. 38 e 39 del relativo Regolamento di Attuazione;

TENUTO CONTO del Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5413 di data 8 ottobre 2013 recante la disciplina della destinazione ed uso delle aree e pertinenze demaniali per il carico, scarico e la temporanea sosta di merci e materiali sulla banchina in prossimità degli accosti 1, 2, e 3 nel Porto di Monfalcone;

RAVVISATA la necessità di disciplinare provvisoriamente ed a titolo sperimentale - allo scopo di verificare la rispondenza della presente disciplina alle effettive esigenze operative e agli spazi portuali - la destinazione ed uso delle aree e pertinenze demaniali per il carico, scarico e la temporanea sosta di merci e materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali nel porto di Monfalcone, ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav.;

SENTITI, a tal proposito, i pareri favorevoli espressi in sede di Organismo di Partenariato di data 03/06/2020, Commissione Consultiva Locale in data 04/06/2020 e Comitato di Gestione in data 11/06/2020;

SU PROPOSTA del Segretario Generale f. f.;

### **DECRETA**

1. di destinare i piazzali portuali situati all'interno del Porto di Monfalcone, come risultanti dalla planimetria allegata e individuati con le lettere da A a G, a temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. il deposito è ammesso nel rispetto della portata massima dei piazzali a ciò destinati;
  - b. divieto di apportare alcuna variazione alle opere e agli impianti esistenti nell'area;
  - c. mantenere e restituire all'AdSPMAO le aree in perfetto stato di efficienza e pulizia. In caso di mancato pristino stato dei luoghi o di pulizia delle aree, provvederà autonomamente l'AdSPMAO, dopo aver diffidato l'impresa autorizzata, addebitando gli oneri all'impresa medesima;
  - d. nel caso di arrivo di unità navali che utilizzino rampe, l'impresa incaricata di svolgere le connesse operazioni portuali dovrà predisporre idonei dispositivi di protezione da posizionare in corrispondenza dei punti di appoggio delle rampe, al fine di tutelare l'integrità delle opere;
  - e. nel caso di impiego di gru, non dovrà essere arrecato pregiudizio alle opere portuali dallo stazionamento delle stesse nello svolgimento di operazioni portuali;
  - f. usare le aree per gli scopi autorizzati ed operare ogni accorgimento tecnico (ad esempio delimitare e segnalare accuratamente l'area di deposito, anche nelle ore notturne, con idonee fonti luminose o eventuali recinzioni) volto a evitare che dall'attività svolta possa derivare pregiudizio al normale uso delle concessioni limitrofe e delle adiacenti aree demaniali marittime e/o danni a persone e cose che comunque resteranno ad esclusivo carico e colpa dell'impresa autorizzata;
  - g. sollevare in maniera assoluta l'AdSPMAO da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'autorizzazione in argomento;
  - h. osservare e far osservare ogni accorgimento finalizzato al rispetto delle normative in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e prevenzione degli incendi (DPR 151/2011) ed in generale ogni altra precauzione nell'ambito dell'attività svolta;
  - i. osservare e far osservare, in particolare, le disposizioni delle Ordinanze AdSPMAO nn. 34 e 35 richiamate in premessa;
2. Le domande di autorizzazione alla sosta temporanea e le eventuali richieste di rinnovo dovranno

essere presentate dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/94 e s.m.i. almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del deposito o della scadenza dell'autorizzazione in corso, con istanza in bollo e riportante i seguenti dati:

- estremi del soggetto richiedente;
- l'area o le aree per le quali viene presentata la richiesta per il deposito temporaneo delle merci, scelte tra quelle indicate nella planimetria allegata;
- il motivo della richiesta;
- natura e quantità delle merci e dei materiali;
- periodo di occupazione e decorrenza;
- impegno a rispettare le prescrizioni di cui al punto n. 1 del presente Decreto;
- ogni altro elemento utile e opportuno in relazione alla natura del materiale da depositare.

3. Ove venissero presentate due o più richieste per la stessa area in periodi coincidenti, le domande verranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo o di arrivo della nave, ferma restando le valutazioni dell'AdSPMAO in merito al superiore interesse pubblico, anche tenuto conto della priorità e della natura delle esigenze portuali.

4. La sosta temporanea delle merci o materiali ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav. è soggetta al pagamento di una tariffa in ragione dello spazio occupato e del periodo della sosta, determinato come segue:

- |                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| - Dal 1° al 15° giorno                     | franchigia;               |
| - Dal 16° al 75° giorno                    | 0.30 € per mq per giorno; |
| - Dal 76° al 90 giorno                     | 0.60 € per mq per giorno; |
| - Dal 91° fino alla fine del mese in corso | 1.20 € per mq per giorno. |

Le modalità di pagamento dell'importo dovuto saranno indicate nell'autorizzazione alla sosta temporanea.

5. L'AdSPMAO procede al rilascio dell'autorizzazione ex art. 50 Cod. Nav. previa verifica dell'effettiva disponibilità delle aree richieste.

6. Non sono consentiti depositi di merci infiammabili e/o comunque pericolose per la complessiva sicurezza portuale, salve situazioni particolari che saranno all'occasione opportunamente valutate. Analogamente, non è consentita alcuna sovrapposizione di altra merce rispetto a quella oggetto dell'originaria autorizzazione, secondo le prescrizioni di cui all'Ordinanza AdSPMAO n. 35 di data 21 giugno 2019.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Trieste, li **18 GIU. 2020**

Il Commissario Straordinario  
(dott. Mario Sommariva)